

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2016-102 del 07/10/2016
Oggetto	Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Costituzione in giudizio e conferimento di mandato difensivo all'Avv. Andrea Cova del Foro di Bologna nel giudizio civile di primo grado R.G. 13021/2016 instaurato presso il Tribunale di Bologna.
Proposta	n. PDEL-2016-104 del 03/10/2016
Struttura proponente	Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione
Dirigente proponente	Bortone Giuseppe
Responsabile del procedimento	Fantini Giovanni

Questo giorno 7 (sette) ottobre 2016 (duemilasedici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

**Oggetto: Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Costituzione in giudizio e conferimento di mandato difensivo all'Avv. Andrea Cova del Foro di Bologna nel giudizio civile di primo grado R.G. 13021/2016 instaurato presso il Tribunale di Bologna.**

PREMESSO:

- che con atto di citazione, notificato alla Direzione Generale dell'Agenzia in data 2/09/2016, una dipendente in quiescenza ha chiamato in giudizio Arpae Emilia-Romagna innanzi al Tribunale civile di Bologna per l'udienza fissata in data 15/12/2016;
- che la predetta citazione, secondo quanto esposto dalla ricorrente, troverebbe fondamento nella responsabilità del datore di lavoro Arpae, con riferimento all'infortunio nel quale la stessa è stata coinvolta in data 15/05/2013, prestando il proprio servizio presso una Sezione Provinciale dell'Agenzia;

RILEVATO:

- che in seguito all'infortunio occorso alla dipendente l'Agenzia ha regolarmente aperto la pratica del sinistro in questione con la propria compagnia assicuratrice UnipolSai S.p.a.;
- che l'Agenzia, d'accordo con il proprio broker assicurativo AON S.p.a., ritenendosi non responsabile dell'infortunio subito dalla dipendente, non riteneva di accogliere le richieste di risarcimento avanzate dalla stessa, né la richiesta di negoziazione assistita in seguito avanzata dal suo legale;

RITENUTO:

- opportuno che l'Agenzia si costituisca, quale parte convenuta, nel giudizio civile intrapreso dalla dipendente in quiescenza, per poter tutelare le proprie ragioni ed il proprio operato;
- necessario conferire mandato difensivo ad un avvocato esperto in diritto civile e delle assicurazioni che intervenga per conto di Arpae Emilia-Romagna nelle varie fasi processuali del giudizio in questione;
- che a tal fine risulta particolarmente idoneo l'Avv. Andrea Cova del Foro di Bologna (il cui curriculum è stato acquisito agli atti) indicato espressamente all'Agenzia dalla Direzione sinistri della compagnia assicuratrice UnipolSai S.p.a. con comunicazione del 6/09/2016;

VISTE:

- la Legge regionale n. 44/1995 e successive modifiche, ed in particolare l'art. 9 il quale conferisce al Direttore Generale di Arpa lo status di legale rappresentante dell'Agenzia, al quale sono altresì attribuiti tutti i poteri gestionali;

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, che modifica la denominazione di Arpa in Arpae “Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia”;

VALUTATO:

- che, ai sensi dell’art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001 (come modificato dall’art. 1 comma 42 della L. 190/2012), nei confronti del sopra citato Avv. Cova non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, come da documentazione acquisita agli atti;

PRESO ATTO:

- che gli onorari dell’Avv. Andrea Cova, allo stato non quantificabili, saranno comunque corrisposti dall’assicurazione UnipolSai S.p.a. che si farà carico dei costi legali del contenzioso in questione, come si evince nella corrispondenza intercorsa tra gli uffici dell’amministrazione e la stessa assicurazione, con documentazione conservata agli atti;

SU PROPOSTA:

- del Direttore *ad interim* del Servizio Affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione Dott. Giuseppe Bortone, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- del parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, e dal Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, reso ai sensi dell’art. 9, comma 5, della L.R. n. 44/95;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è l’Avvocato Giovanni Fantini, Responsabile dell’Area Affari istituzionali, legali e diritto ambientale dell’Agenzia;

DELIBERA

1. di costituirsi quale parte convenuta, per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, nel giudizio civile R.G. 13021/2016 promosso una dipendente in quiescenza con atto di citazione notificato all’Agenzia in data 2 settembre 2016 la cui prima udienza è stata fissata per la data del 15 dicembre 2016 presso il Tribunale civile di Bologna;
2. di dare mandato all’Avv. Andrea Cova del Foro di Bologna di rappresentare e difendere Arpae Emilia-Romagna nel predetto giudizio instaurato presso il Tribunale Civile di Bologna, conferendogli i più ampi poteri di legge ed eleggendo domicilio presso il suo Studio in Bologna, Via Emilia Ponente n. 129;
3. di dare atto che gli onorari dell’Avv. Andrea Cova, allo stato non quantificabili, saranno

comunque corrisposti dall'assicurazione UnipolSai S.p.a. che si farà carico dei costi legali del contenzioso in questione.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)